



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.Ind.it
corteappellosicilia@Ind.it
pec: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
COMUNICATO UFFICIALE N° 273 CSAT 24
DEL 01 MARZO 2016

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv. Roberto Vilardo, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 01 marzo 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 111/A

POL. LIBERTAS MARSALA (TP) – richiesta atti gara campionato 1^a Ctg. gir. "A" Sciacca/Lib. Marsala del 06/01/2016.

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con Mail del 26/01/2016 per la proposizione di appello avverso i provvedimenti disciplinari del Giudice di prime cure, senza tuttavia fare pervenire il ricorso nei termini di cui all'articolo 36 comma 2 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società Pol. Libertas Marsala l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento 115/A

A.S.D. COMISO (RG) – richiesta atti gara campionato Promozione gir. “D” del 23/01/2016 New Team Ragusa/Comiso.

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con Fax del 02/02/2016 per la proposizione di appello avverso i provvedimenti disciplinari del Giudice di prime cure, senza tuttavia fare pervenire il ricorso nei termini di cui all'articolo 36 comma 2 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società A.S.D. Comiso l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento 119/A

A.S.D. PRO VILLABATE CALCIO (PA) Avverso squalifica fino al 31/01/2017 dell'allenatore sig. Giuseppe Sala - Campionato Allievi Regionali Fascia “B” Gara Renzo Lo Piccolo Terrasini/Pro Villabate Calcio del 01/02/2016 - C.U. 235/73 sgs del 03/02/2016.

Con tempestivo e rituale atto di appello l'A.S.D. Pro Villabate Calcio ha impugnato la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale come sopra riportata sostenendo, in buona sintesi, che non vi è stata alcuna violenza consumata in danno del direttore di gara da parte del sig. Sala ma solo un comportamento scorretto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento di gare, rileva che al 37' del 2° tempo l'arbitro ha allontanato il sig. Giuseppe Sala, allenatore dell'A.S.D. Pro Villabate Calcio, perché questi, in segno di protesta avverso una decisione disciplinare appena assunta dal direttore di gara a carico di alcuni suoi giocatori, entrava in campo e lo stratonava per la divisa assumendo, nel contempo, un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti di quest'ultimo. Lo stesso, inoltre, si rifiutava di uscire dal rettangolo di gioco tant'è che doveva intervenire il capitano.

In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare accoglimento sia sotto il profilo della sanzione disciplinare, che deve essere rideterminata in termini più equi in relazione a quanto effettivamente posto in essere dal Sala, sia sotto il profilo della non ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'ultronea sanzione di cui al comma 4 bis dell'art. 16 C.G.S. non rivestendo la fattispecie le caratteristiche della condotta violenta ma bensì di quella gravemente scorretta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 30 giugno 2016 la squalifica a carico dell'allenatore sig. Giuseppe Sala revocando, inoltre, la sanzione di cui al comma 4 bis dell'art.16 C.G.S.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo, non versata.

Procedimento 120/A

A.C.D. CITTA' DI CASTELDACCIA (PA) Avverso inibizione fino al 25/01/2018 a carico del dirigente sig. Sebastiano Benforte - Campionato Giovanissimi Provinciali Girone “C” Gara

Casteldaccia/Conca d'Oro Monreale del 24/01/2016 - C.U. n. 43 del 28/01/2016
Delegazione Provinciale di Palermo.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.C.D. Città di Casteldaccia impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo che quanto riferito dal direttore di gara nel suo referto non corrisponde alla realtà dei fatti, essendosi il sig. Sebastiano Benforte soltanto limitato a fare notare all'arbitro che la verifica delle condizioni del terreno di gioco non era stata svolta correttamente. Per la qualcosa l'appellante chiede che la sanzione come sopra inflitta venga rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il sig. Sebastiano Benforte (inibito fino al 25/01/2016 per cui non legittimato ad essere presente nell'impianto sportivo ai sensi del comma 2 dell'art. 19 C.G.S.), assumeva un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, finalizzato a non fare disputare la gara per una presunta impraticabilità del campo, mettendosi, peraltro, faccia a faccia con l'arbitro. Tale comportamento veniva reiterato una volta che il direttore di gara, alla presenza anche dell'altra società, dichiarava, dopo le verifiche di rito, la praticabilità del campo per cui dava inizio all'incontro.

Assunto quanto sopra, il reclamo può trovare accoglimento e la sanzione, in relazione a quanto effettivamente accaduto, deve essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo, pur tenendo conto dell'aggravante di cui al comma 8 dell'art. 22 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, ridetermina a tutto il 30/06/2016 l'inibizione a carico del sig. Sebastiano Benforte.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 121/A

A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO (PA) avverso rigetto reclamo risultato gara -
Campionato 2° Cat. Girone "B" Gara Calcio Rangers 1986/Supergiovane Castelbuono del
29/01/2016 - C.U. n. 229 del 29/01/2016

Con regolare e tempestivo reclamo l'ASD Supergiovane Castelbuono impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha rigettato il reclamo con cui si chiedeva l'assegnazione della gara perduta alla consorella, per avere quest'ultima fatto partecipare alla gara in questione il calciatore Scalisi Giuseppe, in atto squalificato, sotto il falso nome del fratello Scalisi Alessandro.

A sostegno del gravame la reclamante produce delle ritrazioni fotografiche che dovrebbero dimostrare lo scambio di persona.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante presente all'udienza odierna, avendone fatto specifica richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti, preliminarmente deve dichiarare inammissibile e comunque ininfluenza la richiesta istruttoria di comparizione dei sigg. Alessandro Scalisi e Giuseppe Scalisi.

Parimenti deve essere rigettata, perché inammissibile, la richiesta di acquisizione delle ritrazioni fotografiche, sia perché nella fattispecie non ricorre l'ipotesi di cui al comma 1.2 dell'art. 35 del C.G.S., né le stesse offrono piena garanzia tecnica e documentale circa quanto dedotto dalla reclamante.

Nel merito il gravame è palesemente infondato, atteso che, come accertato dal Giudice Sportivo Territoriale, attraverso i chiarimenti richiesti all'arbitro, unico deputato al regolare

riconoscimento dei calciatori, lo stesso ha dichiarato di avere effettuato il riconoscimento con attenzione senza notare alcuna irregolarità.

Detta circostanza fa presumere oltre ogni ragionevole dubbio che alla suddetta gara abbia partecipato il sig. Alessandro Scalisi, che aveva pienamente titolo a parteciparvi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento 123/A

POL. POMPEI CALCIO MESSINA (ME) avverso rigetto assegnazione gara vinta per 3-0 - Campionato 1° Cat. Girone "D" Gara Virtus Milazzo/Pol Pompei Calcio Messina del 16/01/2016 - Comunicato Ufficiale n. 229 del 29/01/2016

Con appello ritualmente proposto la Pol. Pompei Calcio Messina impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata che ha rigettato il reclamo proposto avverso il risultato gara, per una presunta posizione irregolare dei calciatori Pergolizzi Fabio e Darboe Bakary.

In particolare la reclamante evidenzia, per quanto riguarda il primo calciatore, che dai tabulati federali si evince che esistono un calciatore Pergolizzi Fabio, un Pergolizzi Matteo ed un Pergolizzi Matteo Fabio tutti e tre aventi la stessa data di nascita, di cui i primi due non risultano tesserati con alcuna squadra. Pertanto il Pergolizzi Fabio indicato con il numero di maglia n.18 della distinta presentata al direttore di gara ed entrato all'inizio del 2° tempo non aveva titolo a partecipare all'incontro; così come non lo aveva il calciatore Darboe Bakary che essendo di nazionalità straniera avrebbe dovuto essere tesserato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio e non dal Comitato Regionale Sicilia.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti e fatti gli opportuni accertamenti rileva che il calciatore n. 18 della distinta presentata all'arbitro della gara Virtus Milazzo-Pol Pompei Calcio Messina del 16/01/2016 ed indicato come Pergolizzi Fabio, nato il 05/05/1985 risulta essere stato identificato dal direttore di gara mediante la carta di identità n. AS9092777.

La medesima carta di identità risulta allegata alla richiesta di tesseramento fatta dalla Virtus Milazzo per il calciatore Pergolizzi Matteo Fabio che ha avuto decorrenza dal 25/08/2015, ragion per cui il predetto calciatore aveva pieno titolo a partecipare alla gara in questione non risultando inficiata dalla mancata indicazione, in distinta, del nome Matteo risolvendosi questa in una mera irregolarità formale.

Per ciò che attiene la posizione del calciatore sig. Darboe Bakary non può non rilevarsi che sul punto il gravame è assolutamente generico tanto da determinarne l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 5 e 36 comma 2 del C.G.S. senza però sottacere che il calciatore citato, così come accertato dal giudice di prime cure, risulta regolarmente tesserato per la Virtus Milazzo con decorrenza dal 07/01/2016.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta per i suesposti motivi il proposto gravame e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 124/A

A.S.D. CALCIO PER CALTAVUTURO (PA) Appello avverso squalifica fino al 30/04/2016 dell'allenatore sig. Giuseppe Quolantoni - Campionato regionale 2^ categoria girone "B" Gara Stella del Mare/Calcio per Caltavuturo del 24/01/2016 - C.U. 225 del 27/01/2016.

Con tempestivo e rituale atto di appello l'A.S.D. Calcio per Caltavuturo ha impugnato la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale come sopra riportata, sostenendo, in

buona sintesi, che il proprio tesserato, dopo l'allontanamento dal terreno di gioco, posizionatosi in tribuna, veniva fatto oggetto di ripetuti insulti e quindi raggiunto e colpito da un tifoso della squadra avversaria. Solo per difendersi il sig. Quolantoni potrebbe avere involontariamente colpito l'aggressore.

L'appellante, produce certificato medico a sostegno delle proprie ragioni e chiede l'annullamento o in subordine la riduzione della sanzione in questione, chiedendo altresì che sia ascoltato l'allenatore sig. Quolantoni.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che la richiesta di audizione dell'allenatore non può essere accolta, ostandovi il dettato regolamentare che limita la possibilità di audizione al rappresentante legale della società appellante e/o ad un suo delegato.

Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento di gare, rileva che dal 23° del 2° tempo l'arbitro allontanava il sig. Giuseppe Quolantoni *“per eccessive proteste”*. L'arbitro segnala inoltre che dal 25° del secondo tempo *“i tifosi della società Stella del Mare offendevano con insulti personali l'allenatore della società Calcio per Caltavuturo”, precedentemente allontanato*. Si legge infine in referto che al 46° del secondo tempo il sig. Quolantoni *“colpiva con violenti pugni e calci un tifoso della Stella del Mare causando un'accesa rissa tra tifosi”*.

In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare parziale accoglimento sotto il profilo di una diversa quantificazione della sanzione disciplinare, che deve essere rideterminata in termini più equi in relazione a quanto effettivamente occorso al sig. Quolantoni dopo l'allontanamento dal terreno di gioco.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 24 marzo 2016 la squalifica a carico dell'allenatore sig. Giuseppe Quolantoni.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento 130/A

A.S.D. FOLGORE SANT'AGATA (ME) Appello avverso squalifica fino al 31/01/2018 del calciatore sig. Enzo Brunello, fino al 31/01/2019 del calciatore sig. Giuseppe Colanino e per cinque giornate di gara al calciatore sig. Boris Fabio - Campionato regionale 2ª categoria girone “C” Gara Halaesa Tusa/Folgore S.Agata del 31/01/2016 - C.U. 234 del 03/02/2016.

Con tempestivo atto di appello l'A.S.D. Folgore di Sant'Agata ha impugnato le sanzioni sopra indicate, limitandosi a sostenere che *“il referto da cui scaturiscono è viziato da falsità gravissime poiché fondamentalmente e principalmente non è stata tentata alcuna aggressione fisica al direttore di gara”*.

L'appellante, chiede che vengano chiamati a testimoniare, oltre i responsabili della società con il supporto video della gara, i tesserati sigg. Vincenzo Noto, Dino Vaccaro e Giovanni Barbieri. All'odierna udienza è comparso il presidente della società appellante il quale ha insistito nel gravame.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, sentito il rappresentante della società appellante, preliminarmente rileva che nel procedimento sportivo di appello non sono ammesse testimonianze, svolgendosi il giudizio sulla base degli atti ufficiali di gara. La relativa richiesta è pertanto inammissibile.

Allo stesso modo è inammissibile la richiesta di visionare il video della gara, non ricorrendo i presupposti di regolamento e non trattandosi, nella specie, di scambio di persona (art. 35 comma 1.2 C.G.S.).

Parimenti inammissibili risultano le dichiarazioni irrualmente fatte pervenire a mezzo fax in data 29/02/2016.

Anche nel merito l'appello è inammissibile, posto che la Società appellante si è limitata a negare *in toto* le risultanze ufficiali, senza fornire alcuna motivazione a sostegno delle proprie richieste, così violando il dettato di cui all'art. 33 comma 5 in combinato con l'art. 36 comma 2 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto, con addebito della tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 135/A

A.S.D. A.C. GERACI (PA) – richiesta atti gara campionato 1^a Ctg. gir. "H" del 31/01/2016 Geraci/Città di Nicosia.

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con Fax del 08/02/2016 per la proposizione di appello avverso i provvedimenti disciplinari del Giudice di prime cure, senza tuttavia fare pervenire il ricorso nei termini di cui all'articolo 36 comma 2 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società A.S.D. A.C. Geraci l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento 136/A

U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE, avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Maximiliano Lucarelli - Campionato Eccellenza Girone "B" Gara Sporting Viagrande/Rocca di Caprileone del 14/02/2016 - C.U. 254 del 16/02/2016

Con regolare e tempestivo gravame l'U.S.D. Rocca di Caprileone impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che la sanzione così come inflitta risulta sproporzionata all'effettivo accadimento dei fatti per cui ne chiede la sua rideterminazione in termini più equi.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante, presente all'udienza odierna, avendone fatto specifica richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i referti redatti dagli ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S costituiscono piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che al termine del primo tempo il calciatore sig. Maximiliano Lucarelli, mentre usciva dal terreno di gioco, si metteva testa contro testa con un altro calciatore spintonandolo. Lo stesso calciatore, riferisce ancora l'arbitro nel suo rapporto, giunto all'interno dello spogliatoio, continuava colpendo un avversario con un pugno.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare solo parziale accoglimento, dovendosi rideterminare, come da dispositivo, in termini più adeguati la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure, tenendo tuttavia conto delle plurime condotte scorrette e violente poste in essere dal calciatore in questione al termine della prima frazione di gioco, in danno di calciatori avversari.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Maximiliano Lucarelli. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 141/A

A.C.D. LIBERTAS 2010 (AG) Appello avverso ammenda € 200,00 e squalifica per tre gare del calciatore sig. Epifanio Lo Giudice - Campionato regionale Eccellenza girone "A" Gara A.C.D. Libertas 2010/Raffadali Calcio del 14/02/2016 - C.U. 254 del 16/02/2016.

Con tempestivo e rituale atto di appello l'A.C.D. Libertas 2010 ha impugnato le sanzioni come sopra irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo, in buona sintesi, che esse sono effetto di un travisamento dei fatti, non essendosi verificato alcun evento lesivo dell'ordine pubblico, né il calciatore sig. Lo Giudice ha deliberatamente usato violenza in danno di un avversario, trattandosi di uno scontro di gioco.

Chiede pertanto l'annullamento o la riduzione delle sanzioni in questione, proponendo altresì testimonianze a sostegno.

Pure regolarmente convocata, nessuno è comparso per la reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, sentito il rappresentante della società appellante, preliminarmente rileva che nel procedimento sportivo di appello non sono ammesse testimonianze, svolgendosi il giudizio sulla base degli atti ufficiali di gara. La relativa richiesta di audizioni è pertanto inammissibile.

Nel merito, letti i referti di gara che ai sensi dell'art. 35 commi 1.1 e 2.1 C.G.S. costituiscono piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati e dal pubblico in occasione dello svolgimento di gare, rileva che su segnalazione di un assistente l'arbitro ha espulso il calciatore sig. Epifanio Lo Giudice perché reo di un grave fallo nei confronti di un avversario, "a gioco in svolgimento".

Il Commissario di campo segnala invece, a fine gara, l'invasione del campo e dello spazio antistante gli spogliatoi, con la conseguenza che un sostenitore ha potuto avvicinarsi allo spogliatoio del direttore di gara e ad aprirne la porta, prima d'essere bloccato dai dirigenti presenti.

In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare parziale accoglimento sotto il profilo di una diversa quantificazione della sanzione disciplinare del sig. Lo Giudice, che deve essere rideterminata in termini più equi in relazione a quanto effettivamente occorso. Allo stesso modo può accedersi da una riduzione dell'ammenda, stante il fattivo intervento, anche se tardivo, dei dirigenti che hanno impedito allo spettatore di provocare ulteriori danni.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame contiene in due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore sig. Epifanio Lo Giudice e determina in € 150,00 l'ammenda a carico della A.C.D. Libertas 2010 Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento 142A

POL. CEI A.S.D.C. (PA) avverso squalifica per due gare calciatore sig. Riccardo Giambone - Campionato Allievi Regionali Gir. "B", Gara Pol. CEI/Calcio Sicilia del 13/02/2016 - Comunicato Ufficiale n. 255 sgs 81 del 17/02/2016

La Pol. CEI A.S.C.D. contesta la decisione sopra indicata, assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo che il referto di gara reca una descrizione dei fatti diversa da quella reale, con l'inversione degli attori dei fatti descritti, posto che in realtà il calciatore sig. Giambone non ha dato ma ha subito un calcio da un avversario, con la conseguenza

che è stato costretto a ricorrere alle cure sanitarie presso il Pronto soccorso di Villa Sofia di Palermo.

Pertanto l'appellante chiede che venga richiesto un supplemento di referto, per pervenire alla punizione del vero responsabile del grave atto di violenza subito dal sig. Giambrone.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il reclamo è privo di sottoscrizione, con ciò risultando inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S.

Peraltro, qualora si volesse dare corso a quanto richiesto dalla società appellante, il reclamo risulterebbe parimenti inammissibile ex art. 45 comma 3 lett. a) C.G.S., trattandosi di provvedimento disciplinare di squalifica fino a due gare.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Procedimento 150/A

A.S.D. NUOVA JETAS (PA) Avverso squalifica per 4 gare a carico del calciatore sig. Antonino Zito, squalifica per tre gare a carico dei calciatori Michele Maniscalco e Orobello Davide - Campionato 3° Cat. Gara Capaci City/Nuova Jetas del 31/01/2016 - C.U. n. 45 del 04/02/2016 Delegazione Provinciale di Palermo.

Con tempestivo e rituale appello l'A.S.D. Nuova Jetas ha impugnato le sanzioni così come irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale, limitandosi a sostenere che i predetti calciatori non risultano essere stati espulsi né gli stessi hanno commesso alcunché "*... stante che la partita si è svolta senza alcun problema e in totale assenza di episodi antisportivi, violenti o quant'altro... rivolti al direttore di gara o a tesserati avversari...*"

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame così come proposto è palesemente inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 5 e 36 comma 2 del C.G.S., per essere lo stesso privo di ogni e qualsiasi motivazione, se non di una generica negazione di quanto avvenuto.

Così come irrituale ed inammissibile risulta la richiesta di audizione, finalizzata solo ad integrare oltre i termini decadenziali i motivi del gravame.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 01/03/2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**